

NUOVO REGOLAMENTO

per l'applicazione della legge sull'immigrazione in Uruguay

Montevideo, 18 febbraio 1915.

Considerando che il Decreto del 10 dicembre 1894, che approva il regolamento della Legge sull'immigrazione del 12 giugno 1890, ha dato luogo in pratica a diversi abusi da parte delle imprese di trasporti marittimi rendendo difficile con esso la stretta applicazione delle disposizioni legali vigenti: Che questo abuso ha consistito specialmente nel disconoscimento, col pretesto del silenzio del Decreto che approva il regolamento, delle sanzioni stabilite dagli articoli 9, 25, 28, 29 e 30 della legge;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Decreta :

Art. 1. — È abolito il Decreto del 10 dicembre 1894.

Art. 2. — Si dichiarano in vigore gli articoli 9, 25, 28, 29 e 30 della legge del 12 giugno 1890, in relazione con il disposto dell'articolo 41 della medesima.

Art. 3. — Si considerano immigranti da respingere :

- a) gli infermi affetti da lebbra, tracoma e tubercolosi manifesta;
- b) i dementi in qualsiasi grado;
- c) i mendicanti;
- d) coloro che per vizio organico o difetto fisico siano inabili al lavoro;
- e) gli zingari;
- f) gli asiatici e gli africani che, a giudizio delle autorità di immigrazione, sia opportuno respingere;

g) coloro che manchino di passaporto o di altri documenti per comprovare che non si sono imbarcati in contravvenzione alla legge.

Questi documenti probatori potranno essere sostituiti dal certificato di cui all'art. 9 della legge;

h) gli individui che hanno più di 60 anni;

i) coloro che esercitano qualche professione, arte od industria ambulante o con installazioni provvisorie, e che, a giudizio della Direzione di Immigrazione, sia conveniente respingere, sia per il precedente che il loro commercio può costituire verso la popolazione, sia per ragioni di igiene.

Allorquando la Direzione di Immigrazione verrà a conoscenza della esistenza di questi ambulanti in qualche punto della Repubblica, dovrà sollecitare il concorso della Polizia del rispettivo dipartimento per obbligarli ad abbandonare il paese entro un termine prudenziale fissato dalla Direzione di Immigrazione.

Art. 4. — I sessuagenari saranno ammessi:

a) quando vengano come capi di famiglia ed accompagnati da essa, dovendo giustificare questa qualità con documenti della cui validità giudicherà l'Ispettorato di sbarco;

b) quando, non venendo accompagnati dalla loro famiglia, abbiano provato, prima dello sbarco, che hanno in questa Repubblica parenti i quali si prendono carico di curarli e di mantenerli e che hanno mezzi sufficienti per fare ciò.

Art. 5. — Le medesime disposizioni che valgono per la ammissione dei sessuagenari, si applicheranno nei casi in cui arrivino immigranti ciechi.

Art. 6. — L'Ispettore dello sbarco praticherà la visita degli immigranti insieme col medico di Sanità Marittima, comunicando a questo la decisione, previo esame, circa gli immigranti che non possono sbarcare, per essere affetti da qualcuna delle infermità determinate nell'inciso *a)* dell'art. 2 o per vizio organico o per difetto fisico.

Art. 7. — L'Ispettore dello sbarco, quando lo creda conveniente, solleciterà dall'Ispettorato di Sanità Marittima la presenza a bordo di un medico di questa Amministrazione, per la ispe-

zione degli immigranti che provengono dalla Repubblica Argentina o dal Paraguay.

Art. 8. — Quando il medico non possa fare una diagnosi e dall'esame fatto gli paia che qualche immigrante sia sospetto d'essere affetto da alcuna delle infermità classificate per la reiezione, il soggetto su cui cade il sospetto potrà *sbarcare condizionatamente*, per essere accolto in qualche ospedale fino a che sia stabilita la diagnosi definitiva. Nell'attestato che si stende allo scopo, si farà rilevare che nel caso in cui l'immigrante sospetto risulti affetto da qualcuna delle infermità classificate per la reiezione, dovrà essere ricondotto al porto di imbarco col primo vapore della rispettiva Compagnia che abbia scalo in questo porto. Il predetto attestato sarà firmato dal Medico di Sanità, dall'Ispettore dello sbarco, dell'Aiutante della Capitaneria, dal Capitano della nave e dal Rappresentante della Agenzia.

Art. 9. — L'autorità di bordo rimetterà all'Ispettorato dello sbarco una lista completa dei passeggeri.

Art. 10. — L'Ispettore dello sbarco esaminerà personalmente gli individui sospetti e allorquando risultino compresi nella classifica delle cause di reiezione, proibirà lo sbarco, imponendo alla autorità di bordo l'obbligo di rimpatriarli e una multa di cento pesos oro per ciascuno di questi individui.

Art. 11. — Nei casi di infermità soggette a reiezione, si potrà rendere effettiva la multa solamente in seguito a dichiarazione scritta del Medico di Sanità, intervenuto nella ispezione, che la detta infermità poteva essere comprovata con un esame medico competente nel momento dell'imbarco.

Art. 12. — Al momento della partenza della nave contravvenitrice, l'Ispettore dello sbarco eseguirà una seconda visita per accertarsi della presenza del passeggero respinto. Se questo sarà sbarcato senza autorizzazione della Direzione di Immigrazione, si imporrà una multa di cento pesos oro per ciascuno di questi passeggeri.

Art. 13. — Se il numero degli immigranti fosse minore di quello che figura nella lista dei passeggeri, il Capitano della nave sarà obbligato a giustificare la causa della mancanza. Se la giusti-

ficazione fosse insufficiente o fosse negata, si applicherà una multa di cento pesos per ciascuna persona mancante.

Art. 14. — Per ciascun immigrante che sbarca all'insaputa dell'Ispettore dello sbarco, il Capitano della nave rispettiva sarà punito con una multa di cento pesos oro per ciascuno degli immigranti sbarcati in questa forma, senza pregiudizio della riscossione dei medesimi.

Art. 15. — Le multe di cui agli articoli 9, 10, 11, 12 e 13 saranno garantite dal Capitano della nave contravventrice nell'atto dell'avvenuta notificazione per iscritto. In caso di resistenza, la Direzione di Immigrazione solleciterà, a mezzo di nota della Capitaneria Generale dei Porti, che si impedisca l'uscita di questa nave, fino a tanto che sia soddisfatta la pena imposta.

Art. 16. — Coloro che perturbano l'ordine ed il regime stabiliti per l'osservanza delle disposizioni generali della legge e del presente Decreto, saranno puniti nel modo seguente: Se la infrazione è derivata dal Capitano o dal personale di ciurma della nave visitata, la multa sarà da cinquanta a cento pesos oro, secondo la gravità del caso. Se è derivata da comandanti o marinai di imbarcazioni della spiaggia, la multa sarà da trenta a cinquanta pesos oro, secondo la gravità della mancanza. Se è derivata da passeggeri o altri individui singoli, la multa sarà di venti pesos oro. Quando si tratta di applicazione della multa a Capitani o alla ciurma della nave, in caso di resistenza, si applicherà la disposizione dell'articolo precedente. Quando si riferisce a comandanti o marinai di imbarcazioni da spiaggia, a individui singoli, in caso di resistenza, questi soffriranno un equivalente periodo di prigione.

Art. 17. — Le autorità di bordo sono obbligate a permettere agli Ispettori dello sbarco la ispezione totale della nave, per il migliore disimpegno delle loro funzioni.

Art. 18. — In tutti i casi di imposizione di multe da parte della Direzione di Immigrazione, la parte condannata, previo pagamento dell'importo della multa, produrrà ricorso davanti il P. E. la cui sentenza formerà cosa giudicata. Il termine per produrre questo ricorso scadrà entro cinque giorni dal pagamento della multa.

Art. 19. — Il Comando Generale di Marina e la Polizia attenderanno ed eseguiranno gli ordini dell'Ispettorato di sbarco, relativi al disimpegno delle loro funzioni. L'Ispettorato di Dogana presterà il suo concorso per facilitare coi mezzi possibili la pronta revisione dei bagagli degli immigranti.

Art. 20. — L'Ispettorato di sbarco annoterà giornalmente in un libro il risultato della visita di ciascuna nave separatamente, facendo una relazione di quanto è accaduto durante la visita stessa.

Art. 21. — Dal Ministero delle Relazioni Estere si impartiranno ai Consoli accreditati all'estero gli ordini del caso perchè si astengano assolutamente dal vistare o autorizzare polizze, certificati, passaporti od altri documenti analoghi che siano stati loro presentati a questo effetto per persone che desiderino immigrare in questo paese e si trovino compresi nella classifica degli immigranti da respingere.
